



COMUNE DI SCORDIA

Provincia di Catania

**STATUTO E
REGOLAMENTO
DELLA
CONSULTA GIOVANILE**

Approvato con delibera di C.C. n. 91 del 7.9.2009.

Modificato con delibera di C.C. n. 28 del 15.4.2010

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONI - SEDE

Con deliberazione del Consiglio Comunale è istituita nel Comune di Scordia la Consulta Giovanile (Consulta).

La Consulta è un'organizzazione democratica di giovani scordiesi che svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale rispetto a tutte le tematiche giovanili, sulle quali esprime un parere obbligatorio ma non vincolante.

La Consulta non ha fini di lucro.

La sede della Consulta per le politiche giovanili è il Municipio o altra sede autorizzata dal Presidente della Consulta, di concerto con l'Assessore comunale al ramo e con il responsabile di servizio.

ART. 2 SCOPI E COMPITI

Nell'esercizio delle sue funzioni consultive, la Consulta Giovanile ha lo scopo di:

- orientare le scelte politiche dell'Amministrazione comunale sulle problematiche giovanili;
- sviluppare nei giovani il senso di appartenenza alla propria comunità;
- promuovere e sostenere la progettualità nei giovani, proponendosi come organo di stimolo, supporto e raccordo con tutto ciò che riguarda il mondo giovanile in termini di studi, ricerche, progetti, servizi, risorse.

Per il raggiungimento di tali fini la Consulta può:

- promuovere progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, mostre, inerenti la condizione giovanile per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa, professionale dei giovani di Scordia;
- intervenire attivamente nei confronti delle strutture deputate all'istruzione e alla formazione professionale;
- raccogliere informazioni e favorire i programmi che riguardano il lavoro, la cultura, lo sport, il tempo libero, l'ambiente, il volontariato;
- sensibilizzare il mondo giovanile ai valori di solidarietà, partecipazione alla vita sociale, accoglienza verso le persone deboli e svantaggiate;
- realizzare i rapporti e gli scambi culturali con tutte le altre consulte o associazioni similari presenti nel territorio nazionale ed internazionale.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

Nello svolgimento delle proprie attività e per il raggiungimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, la Consulta si ispira ai seguenti principi:

- Rispetto dei principi comunitari, costituzionali e legislativi di libertà e democrazia;
- Inviolabilità della vita umana e della persona in tutte le sue manifestazioni individuali e sociali, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione sociale o personale;
- Il ripudio di ogni forma di violenza e di ogni forma di connivenza e/o partecipazione a enti/organizzazioni che hanno adottato la violenza come metodo di affermazione delle proprie idee o come mezzo di realizzazione dei propri fini;

Il non rispetto dei sopraccitati principi comporta l'estinzione della Consulta giovanile, dichiarata con delibera di Consiglio Comunale.

ART. 4 RISORSE

La Consulta non può beneficiare sotto nessuna forma, di contributi economici o di altri benefici erogati dalla Amministrazione comunale.
Per l'attuazione delle proprie finalità, la Consulta si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione dal Comune di Scordia, che restano sotto la gestione del Responsabile di Servizio interessato.

Art. 5 DURATA

La durata in carica della Consulta per le politiche giovanili è legata a quella del Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO

Art. 1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Sono organi necessari della Consulta:

- l'Assemblea.
- Ufficio di Presidenza, composta da:
 - a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Segretario;
 - d) Un Coordinatore per ogni eventuale Commissione di Lavoro.

Sono organi eventuali:

- Le Commissioni di Lavoro.

Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessore al ramo o, in sua mancanza, dal Sindaco, di concerto con il Responsabile di Servizio.

La Consulta, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività, può avvalersi della collaborazione degli enti locali e di tutti gli organismi ed uffici che agiscono in specifici settori.

Art. 2 L'ASSEMBLEA

Compongono l'Assemblea della Consulta, oltre ai membri dell'Ufficio di Presidenza:

- a) Un rappresentante di ogni associazione/organizzazione giovanile o che svolga attività riferita prevalentemente al mondo giovanile costituita, con atto notarile o atto con firme comunque autenticate, almeno un anno prima della prima convocazione dell'Assemblea o della richiesta di adesione all'Assemblea che abbia svolto documentata attività culturale o ricreativa o solidaristica di rilevanza locale;
- b) Un rappresentante per ogni organizzazione giovanile politica aderente ad un partito o movimento che abbia almeno un rappresentante in seno al Consiglio Comunale o che aderisca ad un partito o movimento di rilevanza almeno regionale. E' ammessa l'adesione ogni partito politico di una sola organizzazione;

- c) Un rappresentante per ogni organizzazione religiosa presente ed operante sul territorio del Comune di Scordia;
- d) Un rappresentante scelto in seno agli organi di rappresentanza studentesca esistenti nelle scuole medie superiori del Comune di Scordia;
- e) Un rappresentante scelto in seno alle organizzazioni universitarie che abbiano almeno 6 aderenti fra i giovani residenti nel Comune di Scordia;
- f) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali giovanili presenti nel territorio del Comune di Scordia che abbiano svolto documentata attività associativa, culturale o ricreativa o solidaristica di rilevanza locale.

E' requisito indispensabile per far parte dell'Assemblea, il limite di età compreso tra i 15 e i 30 anni.

Gli enti di cui al superiore elenco devono operare nel territorio del Comune di Scordia e dichiarare nell'istanza di adesione di conoscere e condividere finalità, scopi e principi della Consulta.

Previa affissione di apposito avviso pubblico, nel quale viene indicata la data della prima convocazione dell'Assemblea, ogni ente/organizzazione deve designare per iscritto un rappresentante effettivo ed uno supplente di età compresa tra i 15 ed i 30 anni. La delega deve essere indirizzata al Sindaco e all'Assessore alle politiche giovanili, insieme allo Statuto dell'organizzazione, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione.

L'istanza di adesione, corredata dalla copia dello Statuto e della documentazione relativa alle attività svolte, deve essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Scordia e indirizzata al Sindaco ed all'Assessore alle politiche giovanili, dichiarando:

- la denominazione completa, la sede, i recapiti e i fini associativi;
- i dati anagrafici ed i recapiti propri dei legali rappresentanti degli enti/organizzazioni;
- i dati anagrafici ed i recapiti dei delegati designati a far parte dell'Assemblea;
- la dichiarazione di accettazione di quanto previsto nel presente statuto e regolamento.

La nomina dei componenti dell'Assemblea avviene con decreto del Sindaco, sulla base delle designazioni pervenute.

Gli enti/organizzazioni che desiderano acquisire la qualità di membri della Consulta Giovanile a costituzione già avvenuta, ne fanno richiesta al Presidente. L'Ufficio di Presidenza verifica i requisiti ed inserisce le domande di adesione all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea. L'istanza di adesione è sottoposta a votazione e si considera accolta se, verificati i criteri di ammissione di cui all'art. 2, ottiene i voti favorevoli di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. La decisione della Consulta è comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'Organizzazione richiedente.

In caso di accettazione il nuovo membro entrerà a far parte della Consulta Giovanile Comunale dalla seduta dell'Assemblea successiva a quella dell'accettazione della richiesta di adesione.

ART. 3 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea discute le problematiche che riguardano il mondo giovanile di Scordia, i programmi di attività della consulta e ogni proposta inerente i suoi scopi e le sue finalità, approvando delle mozioni di indirizzo da sottoporre agli organi amministrativi competenti. L'ordine del giorno e la direzione dei lavori spetta al Presidente, al quale spetta relazionare sugli argomenti sottoposti all'esame della Assemblea. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno e ogni volta che si discutano questioni inerenti tematiche giovanile sulle quali è richiesto un suo parere. Le relazioni vengono svolte da un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.

ART. 4 INSEDIAMENTO, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

La prima convocazione dell'Assemblea è ordinata dal Sindaco, il quale assume le funzioni di presidente.

Le successive riunioni vengono convocate dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea; in questo ultimo caso il Presidente ha sempre l'obbligo di convocare l'Assemblea entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'Assemblea è convocata non meno di due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio Comunale o due terzi dei Consiglieri Comunali;

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico o posta elettronica con almeno 24 ore di anticipo.

L'Assemblea può chiedere che partecipino ai propri lavori, i rappresentanti di enti o associazioni, i consiglieri, gli assessori, il sindaco (quando quest'ultimo non ne sia il presidente), i funzionari Comunali. Il Sindaco (quando quest'ultimo non ne sia il presidente), gli assessori ed i consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio comunale, possono sempre partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione.

Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre dati ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 5 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce validamente, qualora sia presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi non oltre trenta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, è sufficiente la maggioranza dei due quinti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a votazione palese, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.

I lavori dell'assemblea sono diretti e coordinati dal Presidente.

Compete al Segretario redigere i verbali delle riunioni e di coadiuvare il Presidente nelle verifiche del numero legale e per il corretto svolgimento delle votazioni.

Si decade automaticamente dalla carica di componente dell'Assemblea, nell'ipotesi in cui si accumulino tre assenze consecutive, non giustificate.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 6

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni/mozioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti. A parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 7

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di presidenza è composto da:

- a) Un rappresentante dell'Amministrazione comunale (Sindaco o suo delegato);
- b) Presidente, il quale rappresenta e presiede la Consulta;
- c) Vicepresidente;
- d) Segretario;
- e) Un Coordinatore per ogni eventuale Commissione di lavoro, interessata all'argomento in discussione.

L'Ufficio di Presidenza, ad eccezione del rappresentante dell'Amministrazione comunale e del segretario, è eletto a votazione segreta dall'Assemblea nella seduta d'insediamento.

A tale fine, si procede in un'unica votazione all'elezione del Presidente e del Vicepresidente; ciascun componente l'Assemblea potrà esprimere una sola preferenza di tal che risulterà eletto alla carica di Presidente chi avrà ottenuto il maggior numero di voti ed a quella di Vicepresidente il candidato che lo segue nel numero di preferenze assegnate.

Il Presidente ed il Vicepresidente nominano congiuntamente un segretario fra i componenti dell'Assemblea entro sette giorni dall'elezione. Trascorso tale periodo,

senza che il Presidente ed il Vicepresidente abbiano congiuntamente nominato un segretario, sia il Presidente che il Vicepresidente si intendono decaduti.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica per la durata di 12 mesi, dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La prima convocazione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire tramite l'ufficio protocollo del Comune di Scordia, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, per posta o telefax, ai recapiti indicati dai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza. Successivamente l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di convocazione ritenute più consone alle proprie esigenze.

L'avviso della prima convocazione è pubblicato sul sito web della Consulta.

La seduta dell'Ufficio di Presidenza è valida se sono presenti i quattro componenti necessari. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le cariche elettive dell'Ufficio di Presidenza hanno la durata di 12 mesi, dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea;
- coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con altri enti pubblici e privati operanti sul territorio e non;
- riferisce all'assemblea sul proprio operato, sui mandati ricevuti in rappresentanza della Consulta;
- relaziona annualmente all'Amministrazione comunale per iscritto sull'attività e sulle proposte della Consulta Giovanile;

Art. 9

COMMISSIONI DI LAVORO

L'Assemblea può istituire nel proprio seno delle Commissioni di Lavoro a maggioranza dei due/terzi dei componenti, determinando la loro competenza per materia ed il numero dei membri. I membri dell'Ufficio di Presidenza non possono ricoprire il ruolo di componenti delle singole Commissioni.

Ogni Commissione di lavoro elegge al proprio interno un Coordinatore, il quale diviene componente dell'Ufficio di Presidenza. Il Coordinatore si relaziona costantemente con

l'Ufficio di Presidenza ed ha diritto di voto nelle rispettive sedute, aventi ad oggetto le tematiche della Commissione di lavoro.

Le Commissioni devono riunirsi per la prima volta entro quindici giorni dalla loro costituzione. Le stesse deliberano a maggioranza dei presenti, con votazione palese, mediante alzata di mano, e durante i loro lavori sono assistite dal Segretario.

Le Commissioni restano in carica sino all'esaurimento del loro compito;

Le singole Commissioni possono essere sciolte con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, qualora l'Ufficio di Presidenza ne faccia richiesta motivata.

Il Presidente della Consulta e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare di diritto ad ogni riunione delle Commissioni di Lavoro.

ART. 10 VERBALI

Copia del verbale di ogni Assemblea e Ufficio di Presidenza sarà:

- a. trasmesso al Sindaco, all'Assessore al ramo e al Presidente del Consiglio comunale;
- b. Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni;
- c. Pubblicato nella pagina della Consulta realizzata all'interno del sito web del Comune di Scordia;

ART. 11 DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

I componenti dell'Assemblea:

- hanno il dovere di partecipare alle riunioni della Consulta e delle Commissioni di Lavoro di cui fanno parte;
- qualora per sopravvenuti impegni non siano più in grado di garantire la loro presenza con continuità, sono tenuti ad informare il Presidente, che inizia la procedura per la loro sostituzione;
- in ogni caso, ove non si presentino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Assemblea o delle Commissioni di Lavoro, cui appartengono, decadono dalla carica e vengono sostituiti secondo le procedure previste. Non è ammessa delega in caso di assenza.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza:

- hanno il dovere di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e, ove richiesto, delle Commissioni di Lavoro;

- qualora non si presentino, senza giustificato motivo, a più di 3 riunioni consecutive dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza, decadono e vengono sostituiti secondo le procedure previste. Non è ammessa delega in caso di assenza.

ART. 12 LOGO CONSULTA

La Consulta può dotarsi di un logo che deve essere proposto dall'Assemblea ed approvato dalla Giunta Comunale.

Il logo verrà utilizzato nella corrispondenza ufficiale, interna ed esterna, applicato sul materiale di propaganda della Consulta e delle sue attività e per quant'altro la consulta stessa riterrà opportuno.

L'utilizzo del logo è riservato agli organi istituzionali della Consulta. Ne è pertanto vietato l'uso ai singoli componenti per iniziative non autorizzate dell'Assemblea o dagli altri organi.

ART. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente statuto e regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le disposizioni incompatibili sono ad ogni effetto di legge abrogate.

Lo statuto ed il regolamento possono essere modificati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale le modifiche regolamentari ritenute più opportune.

Per la determinazione dei *quorum* necessari alla validità dell'Assemblea e delle deliberazioni, le frazioni di unità si considerano unità.

Nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e regolamento la Consulta può approvare un proprio regolamento di organizzazione interna e di disciplina dei lavori. Il Regolamento e le eventuali successive modifiche sono approvati dalla Consulta a maggioranza dei suoi componenti.